

MOZIONE

La Camera,

premesso che:

la legge 127 del 1997, meglio nota con la denominazione di « Legge Bassanini », finalizzata a semplificare l'attività amministrativa e a renderla più efficace ed efficiente, di fatto ha determinato l'accentuazione di situazioni conflittuali che già esistevano in seno agli enti locali, senza riuscire a fornire strumenti adeguati alla realizzazione di una migliore organizzazione, strumentale quest'ultima all'esercizio di una efficace azione amministrativa, nel rispetto nella normativa vigente:

a pochi mesi dalla sua entrata in vigore, onde superare le notevoli difficoltà sopravvenute e al fine di evitare una vera e propria paralisi degli enti locali, si è assistito ad una interpretazione strumentale del testo legislativo oltre che incoerente con la medesima *ratio legis*, e alla elaborazione di un regolamento attuativo degli articoli riguardanti la figura, il ruolo e le funzioni dei segretari comunali del tutto inaccettabile;

l'analisi del testo evidenzia che il legislatore, anziché codificare regole certe, semplici e oggettive, ha accentuato quell'accentramento di potere decisionale in capo al Sindaco già introdotto con la legge 81/93, caricando tale figura di responsabilità notevolissime.

L'azione amministrativa, così come codificata dalla legge 127/97, si manifesta imperniata al massimo soggettivismo, dato dalla più totale libertà del Sindaco di scegliere la struttura organizzativa più idonea e le persone con maggiore affinità « elettiva »;

la normativa attuale consente al Sindaco di nominare e revocare, a suo

esclusivo arbitrio, i segretari comunali; conferire e togliere incarichi direzionali, nominare i membri della Giunta;

il soggettivismo e l'arbitrio introdotto dalla legge Bassanini determinerà, inevitabilmente, l'allontanamento del cittadino medio dalla vita pubblica e l'appannaggio delle cariche pubbliche ad opera di soggetti « spericolati », portatori di interessi particolari, esponenti di lobby affaristiche, in grado di imporre propri uomini nei ruoli di maggiore responsabilità per essere legittimati ad operare scelte ritenute soggettivamente corrette e personalmente giudicate conformi agli interessi della collettività;

la conseguenza inevitabile di questo sistema, caratterizzato dalla totale assenza di quei controlli che erano posti nell'interesse dei cittadini, è l'esposizione a serio pericolo del principio di legalità dell'azione amministrativa: in primo piano l'interesse di pochi, lo sfruttamento delle risorse per fini non sempre meritevoli; in secondo piano l'interesse pubblico e l'oggettività delle regole;

considerato che:

la Costituzione Italiana, al fine di evitare e allontanare sospetti di collusione, di salvaguardare l'oggettività, la neutralità e l'imparzialità dell'azione amministrativa, unici strumenti a garanzia dell'eguaglianza dei cittadini, sancisce l'assunzione dei dipendenti pubblici, nell'osservanza del principio della nomina oggettiva, attraverso pubblici concorsi onde individuare il soggetto maggiormente capace in riferimento a requisiti professionali specifici;

detti principi non possono certo intaccare il concetto dell'autonomia dell'ente, salvo che non si voglia confondere l'autonomia dell'ente, da salvaguardarsi con regole oggettive di lunga durata, con il libero arbitrio riconosciuto al suo legale rappresentante, incaricato *pro tempore* di orientare a suo modo una struttura « pagata » da tutti i cittadini di ogni ideologia politica e partitica e con esigenze a volte contrastanti tra loro;

l'alternativa all'eccessivo accentramento, soggettivismo et inaccettabile arbitrio del Sindaco, introdotti dalla legge 127 del 1997 sarebbe quella di razionalizzare la struttura burocratica, qualificarla, controllarla pretendendo adeguati risultati, senza farne una struttura sospetta asservita alla maggioranza di potere, come risulta dalla legge 127 del 97;

di fatto, a seguito della conferita facoltà ai Sindaci di revocare et sostituire i segretari comunali, si verificherà che questi, fino ad oggi funzionari neutrali, vincitori di pubblico concorso statale, soggetti indispensabili, specie nei piccoli comuni, per tradurre in termini giuridici programmi e attività degli amministratori, siano posti in disponibilità, retribuita, per un certo periodo e quindi « parcheggiati » senza alcuna possibilità di appello, non per riduzione di organico, ma per mancata rispondenza ai canoni soggettivi ed eventualmente arbitrari del Sindaco;

il legislatore che ha approvato la legge 127 del 1997, consapevole di non potere improvvisamente privare i comuni della figura del segretario comunale, funzionario fino ad oggi essenziale per garantire la legalità dell'agire dell'amministrazione e non solo, ha preferito codificare una loro graduale eliminazione a discrezione del « datore di lavoro »; principio inaccettabile e incostituzionale per qualsiasi altro lavoratore;

l'entrata in vigore del regolamento attuativo della legge 127 del 1997, così come compilato dall'esecutivo, sostanzialmente conferisce ai segretari comunali due alternative: accettare una mobilità d'ufficio, molto spesso anche lontano dalla propria dimora, oppure attendere la mancata nomina o la revoca e quindi subire un forzato e inattivo collocamento a disposizione dell'agenzia, con stipendio ridotto anche di due terzi:

di conseguenza coloro, tra i segretari comunali, che non potranno subire una riduzione salariale per oneri familiari e/o impegni già assunti, saranno costretti ad acconsentire ad ogni richiesta del Sindaco attestando la legalità di ogni azione dell'amministrazione;

impegna il Governo:

ad un immediato riesame della normativa regolamentare la cui adozione è prevista per i segretari comunali dalla legge 127 del 1997, affinché sia tutelata la loro autonomia professionale;

in subordine, garantito il trasferimento dei segretari comunali che ne facciano richiesta presso altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei diritti acquisiti, provveda alla formazione della dirigenza degli enti locali con l'istituzione di una scuola apposita capace di creare quella professionalità non esistente sul mercato;

alla riconduzione dell'esorbitante numero di leggi esistenti in materia alla consistenza media degli altri paesi europei, mediante l'emanazione, altresì, entro dodici mesi, di un testo unico di raccolta organica di tutti i provvedimenti normativi in tema di enti locali;

alla messa in rete dei sistemi informatici degli enti locali tra loro e con gli altri enti della pubblica amministrazione regionale e statale, secondo un programma nazionale coordinato ed effettivo;

alla creazione di meccanismi di garanzia dell'autonomia dei dirigenti.

(1-00195) « Giovanardi, Peretti, Galati, Frattini, Manzione, Di Nardo, Fronzuti, D'Alia, Pagano, Contento ».